



ESTRATTO DELL' ORIGINALE
COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 11
SEDUTA DEL 05-04-2016

OGGETTO:
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17:00, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	P
MORETTI CRISTIANA	P	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	A	Avv. RICCARDO PETRONI	P
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	P
OTTOBRETTI ANDREA	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 12, compreso il Sindaco, assenti n. 1 consiglieri su n. 17 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. ANTONIO CARELLA.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

<u>SERVIZIO FINANZIARIO</u>	<u>SERVIZIO FINANZIARIO:</u>
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

..... OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 24 del 08.03.2016 ha formulato la seguente proposta:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Visto l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di determinazione delle aliquote TASI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

Vista la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 e il comunicato del 26 febbraio 2016 che differisce al 30 aprile l'approvazione del bilancio 2016;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014;

Visti in particolare i Commi da 10 a 28, 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 i quali, tra l'altro, in materia di TASI hanno disposto:

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille, ovvero di riconfermare l'aliquota applicata per l'anno 2015.

TASI altre abitazioni in caso di locazione «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015».

Tenuto conto che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b),

Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
 - Nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI;
 - Il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
 - Il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
 - Il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote come di seguito indicato;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con il voto contrario dei Cons. Moscatini e Barbarito, l'astensione dei Conss. Petroni e Terenzi, ed il voto favorevole dei restanti

DELIBERA

- 1. Di prendere** atto di quanto disposto dai Commi **da 10 a 28, 53 e 54**, della Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità 2016) come in narrativa riportato;

2. **Di determinare** le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2016 confermando la proposta presentata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 24 del 08.03.2016, come di seguito indicato:

N	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE TASI 2016
1	Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti
2	Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,20%
3	Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	Esenti
4	Unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	Esenti
5	Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri". CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 9)	Esenti
6	Immobili classificati nella categoria D	Esenti
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale (Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	0,1%
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)	0,2%
9	Unità immobiliari e relative pertinenze Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse le Aree Edificabili	0,16%
10	Tutti gli altri immobili ➤ <i>altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	Esenti

3. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. OMISSIS

5. **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2016;
6. **OMISSIS**
7. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 DEL 29.07.2015.
8. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione federalismo Fiscale.

Di seguito il Consiglio Comunale con successiva, ulteriore e separata votazione, con esito:

voto contrario dei Cons. Moscatini e Barbarito, l'astensione dei Conss. Petroni e Terenzi, ed il voto favorevole dei restanti

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. MARCELLO BIOLI

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

F.to Dott. ANTONIO CARELLA

La presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2016 al 30-04-2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 15-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to BISELLI AGOSTINO**

La presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2016 al 30-04-2016.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 15-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to BISELLI AGOSTINO**